



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA DI VIGILANZA**

N°213 del 28/09/2021 registro generale

N.27 del Servizio

Oggetto:

**REGOLAZIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA PARZIALE DEI
CAMPI 3/A E 3/B - 1° CIMITERO**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di settembre nel proprio ufficio.

Determina N°213 del 28/09/2021

Oggetto: REGOLAZIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA PARZIALE DEI CAMPI 3/A E 3/B - 1° CIMITERO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 23.04.2004 con la quale è stata approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visti gli articoli 82 e 85 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 che attribuiscono al Sindaco (ora Responsabile del Servizio) la competenza a regolare le esumazioni ordinarie;

Richiamata la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e la Circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31.07.1998;

Visti:

- la Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.1993;
- la Deliberazione di G.R. n. 115-6947 del 5.08.2002;
- il D.P.G.R. n. 7/R del 08/08/2012;

Dato atto che si è verificata una situazione di carenza totale di fosse disponibili nel Cimitero Nuovo;

Considerato che le fosse occupate da più tempo devono essere esumate per sopperire alle ordinarie necessità, essendo decorso ampiamente il periodo di rotazione fissato in dieci anni;

Visto l'articolo 107, T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. l'esumazione ordinaria dei campi 3/A 3/B, 1° Cimitero, come risulta dall'allegata planimetria;
2. di dare atto che:
 - le operazioni cimiteriali si devono svolgere tra il mese di novembre 2021 e il mese di aprile 2022.
 - delle operazioni di esumazione ordinaria viene dato avviso agli interessati entro il 7 novembre 2021 mediante:
 - la collocazione di apposite paline avviso nelle fosse del campo interessate all'esumazione;
 - l'affissione agli ingressi del cimitero dell'elenco relativo;

Le imprese di pompe funebri possono, in base ad incarico ricevuto in vita o dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per le esumazioni ordinarie e la successiva tumulazione dei resti.

3. Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni sono collocate in appositi sacchetti sui quali viene apposta una targhetta recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. I resti raccolti sono depositati nell'ossario comune sottostante la cappella per il periodo di un anno, salvo vi sia richiesta dai familiari per la conservazione in celletta ossario o in sepoltura privata. In questo caso, la traslazione è subordinata al pagamento del relativo diritto. Trascorso l'anno i resti vengono avviati all'ossario comune generale.

4. Rinvenimento di resti mortali

In caso di rinvenimento di resti mortali in seguito alle operazioni di esumazione si provvederà:

- alla reinumazione nel medesimo campo previsto per gli indecomposti. In tal caso si prevede, informati se possibile i famigliari, di aggiungere direttamente sui resti mortali stessi/e o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in due anni.
- alla cremazione su richiesta dei famigliari per la conservazione delle ceneri in sepoltura in concessione.

5. i famigliari possono richiedere il ritiro dei segni funerari esistenti sulla sepoltura.

Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio tecnico comunale.

Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410, codice penale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

MARCO MASSAVELLI